



CITTÀ DI LISSONE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Il Sindaco

Prot n. 74593 DEL 24/12/2021

ORDINANZA DEL SINDACO N. 808/2021 del 24/12/21

Oggetto: disposizioni di carattere igienico-sanitario relative al contenimento della popolazione dei piccioni. Divieto di vendita di mangime e di alimentazione dei piccioni (Columba Livia) nel perimetro urbano e misure preventive contro la loro nidificazione dei piccioni ai sensi dell'art. 44, Regolamento comunale per il benessere degli animali vigente.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- sono pervenute nel corso del 2021 all' Unità ambiente Ecologia - U.D.A. numerose segnalazioni per problematiche su tutto il territorio comunale con particolare riferimento al centro storico relative alla formazione di guano sui marciapiedi pubblici, tali da rendere necessario interventi mirati per tramite dell'impresa appaltatrice del servizio di spazzamento comunale atti al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei siti;
- sono pervenute altresì segnalazioni da parte della cittadinanza del fatto che numerosi cittadini, ignari del divieto imposto dall'art. 44, comma 3 del Regolamento comunale per il benessere degli animali vigente, alimentino volontariamente i piccioni con un conseguente peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei siti;
- l'U.D.A. è intervenuto anche per un riordino nella gestione delle colonie feline di concerto con E.N.P.A. sperimentando l'acquisizione di un "punto di alimentazione protetto" per la colonia di via Perlasca al fine di prevenire l'intrusione e conseguente alimentazione dei piccioni con gli avanzi di cibo delle colonie presenti sul territorio;

DATO ATTO che:

- la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto, in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

RICHIAMATO integralmente l'art. 44 del Regolamento comunale per il benessere animali vigente che testualmente cita:

"Art. 44 :

- 1) Negli edifici pubblici o privati situati nel centro abitato, negli impianti delle reti di servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di piccioni, tali da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati, a cura dei proprietari o dei responsabili, i seguenti interventi:
 - a) Risanamento e ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato il guano;



CITTÀ DI LISSONE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Il Sindaco

- b) Interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione dei piccioni, come la chiusura mediante apposizione di griglie o reti degli accessi attraverso i quali i piccioni possano introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- c) Impedire che essi trovino sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili occasione e motivo di sosta abituale o permanente applicando dove necessario dissuasori non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali).
- 2) Ogni intervento dovrà essere compiuto evitando qualunque tipo di maltrattamento agli animali.
- 3) E' fatto assoluto divieto, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni somministrare e/o abbandonare volontariamente cibo ai piccioni presenti sul territorio comunale, con esclusione degli allevamenti dei piccioni domestici viaggiatori all'interno delle aree pertinenti ai propri allevamenti."
- 4) Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione Columbia Livia, potrà adottare opportuni interventi attraverso ditte specializzate ed autorizzate, tali da contenerne la riproduzione.
- 5) Salvo il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00."

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini di prevenire la proliferazione del fenomeno riproduttivo;

CONSIDERATO:

- che l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- i rilevanti problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e dalle carcasse degli stessi presenti su edifici privati con affaccio sui marciapiedi, aree pubbliche;
- il grave pregiudizio al decoro della città, rappresentata dalla presenza di escrementi su immobili e monumenti, che ne producono l'inevitabile degrado;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive nonché il degrado degli edifici pubblici e privati nonché dei monumenti;

CONSIDERATO altresì di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di adozione e fino a revoca della stessa;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità e la correttezza del presente atto, previsto dall'art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio- Unità Ambiente-Ecologia- U.D.A.;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Locale d'Igiene con particolare riferimento all'art. 45;
- il Regolamento comunale per il benessere degli animali vigente con particolare riferimento al citato art. 44;



CITTÀ DI LISSONE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Il Sindaco

SENTITO

Il presidio veterinario dell'ATS Brianza

VIETA

- a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, comma 3 del Regolamento comunale per il benessere degli animali vigente;
- la vendita di mangime per piccioni, alle strutture ambulanti e non, poste nel perimetro urbano, così' come determinato dal vigente Regolamento Locale di Igiene;

ORDINA

- ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano come determinato nel Titolo III del vigente Regolamento Locale di Igiene, punto 3.2.10, nonché nell'art. 44, comma 1 del Regolamento comunale per il benessere degli animali vigente, incluse le proprietà di enti pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di:
 - provvedere a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
 - provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
 - impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori in plastica non cruenti.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo Pretorio del Comune di Lissone e la divulgazione della stessa mediante affissione di manifesti nelle bacheche ubicate sul territorio comunale;
- che il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito dal Comando di P.L. a cui copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa.

AVVERTE CHE

Chiunque violi i disposti della presente ordinanza sarà soggetto:

- al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00 ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, comma 5 del Regolamento comunale per il benessere degli animali vigente;
- all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 650 CP.



CITTÀ DI LISSONE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Il Sindaco

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall' notificazione

DISPONE

- la pubblicazione all'albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi;
- la diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune; sino alla revoca del provvedimento;
- l'invio in copia della presente ordinanza all'ATS Brianza e all'ufficio di Polizia Locale.

IL SINDACO

Concettina Monguzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.